

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale

Roma, 11 agosto 2021

Circolare n. 52/2021

Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI

Oggetto: *Coronavirus: disposizioni relative agli allenamenti.*

Ad integrazione di quanto già comunicato con Circolare n. 48 del 21 luglio 2021 per quanto attiene a tornei, incontri amichevoli e campionati di serie A1-A2 maschile e femminile nell'anno sportivo 2021/22, si precisa che, anche relativamente alle attività di allenamento delle squadre di ogni serie e categoria giovanile, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, che testualmente recita:

Art. 3

Impiego certificazioni verdi COVID-19

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). - 1. A far data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita':

(.....omissis.....)

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attivita' al chiuso;
(.....omissis.....)

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attivita' di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.



3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
(.....omissis.....)

Sulla base delle richiamate disposizioni di legge l'accesso agli impianti al chiuso anche per le attività riguardanti gli sport agonistici sono soggette alla dimostrazione di avvenuta vaccinazione, guarigione dal Covid-19 o tampone antigenico/molecolare effettuato nelle precedenti 48 ore (green pass).

L'accertamento del possesso dei requisiti è affidato ai titolari o gestori degli impianti, con le modalità previste dalla legge e dalle relative circolari applicative.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Adriano Ruocco

